Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 10346 45.11.2020 del 12 giugno 2020 / Pos. n. 4

Oggetto: Applicabilità nell'ordinamento regionale dell'articolo 15 *ter* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Assessorato regionale delle attività produttive

- Dipartimento regionale delle attività produttive (rif. nota 11 maggio 2020, n. 20072)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone un quesito sollevato dal sindaco del Comune di Patti, il quale ha chiesto di chiarire se l'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "sia direttamente applicabile" nell'ordinamento regionale, considerato che l'articolo 14 dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione "legislazione esclusiva in materia di <industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati>".

Dopo aver richiamato il testo del predetto articolo 15 ter del decreto legge n. 34/2019, come introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, codesto Richiedente evidenzia che il medesimo decreto legge reca "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" ed altresì che "il Capo I dello stesso, ove si inserisce il precitato art. 15 ter, reca < Misure fiscali per la crescita economica>".

Osserva altresì codesta Amministrazione che l'articolo 117 della Costituzione "attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in merito alla disciplina del sistema tributario, pertanto, sembrerebbe che la disposizione dell'art. 15 ter in esame sia immediatamente applicabile".

Rileva, infine, codesto Assessorato che laddove il legislatore ha ritenuto necessario l'intervento delle Regioni, è stata espressamente prevista la clausola di salvaguardia,

come nel caso del comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legge n. 34/2019, in considerazione delle refluenze della medesima disposizione sulle "casse regionali"; diversamente dalle previsioni dell'articolo 15 ter che, invece, attribuisce agli enti locali "un valido strumento di lotta all'evasione fiscale e quindi di tutela della casse regionali".

2. In ordine alla questione prospettata, giova, anzitutto, delineare il quadro normativo rilevante.

L'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34¹, come introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, rubricato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", prevede: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".

La riferita disposizione attribuisce agli enti locali la facoltà di disporre, con proprio regolamento, che il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

La norma in esame, dunque, svolge una funzione preventiva nel contrasto all'evasione fiscale introducendo, quale conseguenza dell'inadempimento tributario, un effetto dissuasivo della condotta di irregolarità.

Vero è che il predetto articolo 15 ter - a differenza, come rilevato da codesto Richiedente, di altre norme pure presenti nel medesimo decreto legge n. 34/2019 - non contiene alcuna clausola di tutela delle autonomie speciali; tuttavia, l'articolo 50 bis del decreto legge in parola prevede una disposizione di salvaguardia valevole per tutte le norme dello stesso provvedimento statale, a mente della quale: "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".

In proposito si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza della Corte

¹ Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 reca: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

costituzionale, "simili clausole, formulate in termini generici, non hanno l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale" (sentenze nn. 165 e 162 del 2007 e nn. 234, 118 e 88 del 2006; n. 326 del 2008).

Pertanto, ricostruito come sopra il quadro normativo rilevante, ai fini dell'applicabilità del riportato articolo 15 *ter* nell'ordinamento regionale, trattasi di accertare se lo stesso sia riconducibile ad una materia riservata dallo Statuto alla competenza legislativa esclusiva della Regione e se, eventualmente, tale competenza sia già stata esercitata dal legislatore regionale.

Al riguardo si osserva che la norma in esame non appare volta a disciplinare direttamente l'esercizio dell'attività autorizzatoria commerciale o produttiva della Regione o degli altri enti locali territoriali; quindi, la stessa non sembra incidere né nella materia dell'industria e commercio, né in quella dell'ordinamento degli enti locali rispettivamente riservate, come è noto, alla competenza legislativa esclusiva regionale in forza dell'articolo 14, lett. d), e dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto siciliano.

Ed invero, al fine di inquadrare la disposizione statale correttamente sotto il profilo contenutistico, occorre considerare che *ratio* della stessa è quella di realizzare un'azione di contrasto nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso misure preventive che incidano quali deterrenti allo scopo di ottenere l'assolvimento del dovuto da parte del contribuente.

In altri termini, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di potenziare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nella relativa attività di prevenzione.

Conseguentemente, la disposizione di che trattasi sembrerebbe attenere, sia alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato; sia alla materia del "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, comma 3, Cost.) che appartiene alla legislazione concorrente, fatta salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata comunque alla legislazione dello Stato.

Il fine di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale non appare, quindi, comportare, nel caso in esame, l'assorbimento delle competenze legislative regionali,

atteso che la materia che viene in rilievo sembra essere comunque annoverata tra quelle spettanti allo Stato.

E, del resto, il legislatore statale ha inteso tutelare, in ogni caso, le competenze degli enti locali destinatari della norma *de qua* prevedendo che gli stessi enti "*possono*" dare attuazione a quanto ivi previsto secondo le specifiche fissate con propria norma regolamentare.

Per completezza - qualora residuassero dubbi circa la riconducibilità, sotto il profilo contenutistico, della disposizione di cui al summenzionato articolo 15 *ter* nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione - si precisa che anche in tale ambito le leggi dello Stato trovano, comunque, applicazione fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita; in tal senso non risulta che il legislatore regionale sia intervenuto con una norma di tenore conforme a quella statale di che trattasi.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra formulate ed alla luce dei principi che regolano i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale può ritenersi che l'articolo 15 *ter* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, sia applicabile nell'ordinamento regionale.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE F.toAvv. Gianluigi M. Amico*

^{*}firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993